



**Oggetto:** determina nomina supplente di posto comune di scuola primaria.

All'Albo on line

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Visto** l' articolo 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i *dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza;*

**Vista** l'assenza contemporanea il giorno 10/10/2025 delle docenti Bado Valentina, della classe terza, e Tirabosco Barbara, della classe quarta, del plesso Pio X – Tavo di Vigodarzere;

**Considerata** l'impossibilità di sostituire le docenti assenti con personale libero dal servizio;

**Verificata** l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire le docenti di scuola primaria assenti, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre sedi dell'istituto;

**Considerata** la necessità di garantire, oltre che l'offerta formativa, anche la sicurezza delle persone, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi;

**Considerato** l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

## DETERMINA

La Segreteria può procedere alla nomina del supplente di posto comune della scuola primaria anche il primo giorno di assenza del docente Bado Valentina per la classe terza del plesso Pio X – Tavo di Vigodarzere per l'a.s. 2025/26

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Laura Angelini